



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

N. 21 / 2025
28/10/2025

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO "ENTE AUTODROMO DI PERGUSA" E REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE.

Il giorno 28/10/2025 alle ore 11:05 in Enna, Piazza Garibaldi, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Enna, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio del Libero Consorzio Comunale. All'inizio della trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri come di seguito riportato:

N.	Cognome e Nome	P*	A	N.	Cognome e Nome	P*	A
1	Capizzi Piero Antonio Santi	S		7	D'Angelo Filippa	S	
2	Di Costa Maria	S		8	Scavuzzo Domenico	S	
3	Cappa Salvatore	S		9	Cammarata Antonino	S	
4	Di Naso Antonino	S		10	Pagliazzo Antonio	S	
5	Nicolosi Maria Stella	S		11	Gentile Giovanni		x
6	Castello Giuseppe Mario	R		///	////////////////////////////////////	////	////
PRESENTI n.10				ASSENTI n.1			

* S= Presenza in Sede

* R= Presenza da Remoto

Assume la Presidenza il Presidente Avv. Capizzi Piero Antonio Santi, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Giunta Anna, coadiuvato dallo Staff del Servizio 1, Assistenza agli Organi e dallo Staff del Servizio 6, Sistemi Informatici. Risultano presenti i Dirigenti dell'Ente, Dott. Guarrera Gioacchino e Ing. Lumera Daniela; Sono designati scrutatori: Cons. Scavuzzo Domenico, Cons. Cappa Salvatore e Cons. Pagliazzo Antonio;

Il Presidente avvia a trattazione il punto all'ordine del giorno in oggetto segnato, di cui alla proposta n. 2140 del 21/10/2025 a firma del Presidente Capizzi Piero Antonio Santi, che si allega al presente atto (**allegato A**), prendendo la parola per l'illustrazione.

Sulla predetta proposta, a seguire, si registrano gli interventi dei presenti come rimesso nel verbale recante la trascrizione dei medesimi che si allega al presente atto (**allegato B**).

Si dà atto che alle ore 12:25 la seduta è stata sospesa con il consenso unanime dei presenti ed è ripresa alle ore 12:35 con la presenza di 10 Consiglieri, assente 1 (Gentile).

Il Presidente, poiché nessun altro chiede di intervenire, pone ai voti la proposta, per alzata e seduta.

Alle 13:18, prima della votazione, si allontanano i Consiglieri Cammarata, Di Costa e D'Angelo.

Risultano presenti al momento della votazione n. 7 consiglieri, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e riconosciuto dai presenti è di seguito riportato:

<i>Espressioni di voto</i>	<i>Voti espressi</i>	<i>Consiglieri</i>
FAVOREVOLI	7	Unanimità
CONTRARI	---	---
ASTENUTI	---	---

E, pertanto

IL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi dei presenti;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

di **APPROVARE** la proposta n.2140 del 21/10/2025 a firma del Dirigente del Presidente Capizzi Piero Antonio Santi, che si allega al presente atto (**allegato A**) per farne parte integrale e sostanziale.

Risultando richiesta **l'immediata esecutività dell'atto**, il Presidente la mette ai voti per alzata e seduta.

Risultano presenti al momento della votazione n. 7 consiglieri, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e riconosciuto dai presenti è di seguito riportato:

<i>Espressioni di voto</i>	<i>Voti espressi</i>	<i>Consiglieri</i>
FAVOREVOLI	7	Unanimità
CONTRARI	--	--
ASTENUTI	--	--

E, pertanto

**IL CONSIGLIO DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE**

VISTO l'esito della separata votazione sopra riportato

DELIBERA

di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della LR 44/91.

Dopo la votazione, alle ore 13:20 la seduta è stata sospesa per 10 minuti con il consenso unanime dei Consiglieri presenti e la seduta riprende alle ore 13:30 con la presenza di n. 10 Consiglieri, assente n. 1 (Gentile).

PRESIDENZA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA**

N. 2140 / 2025

**Oggetto: MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO "ENTE AUTODROMO DI
PERGUSA" E REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE.**

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna

Premesso che:

- il Consorzio "Ente Autodromo di Pergusa" è stato costituito con atto rep. n. 9065 del 02 agosto 1994 *per la durata di anni trenta, prorogabile per determinazione degli enti consorziati* (Art. 3 dello Statuto), tra la Provincia Regionale di Enna (oggi Libero Consorzio Comunale di Enna), il Comune di Enna, la CCIA di Enna e l'ACI;
- Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 del 05/09/2014 si è preso atto del recesso della CCIA di Enna e, a seguito della modifica di cui sopra, i soci sono: Libero Consorzio Comunale di Enna, Comune di Enna e Automobile Club Italia di Enna;
- con deliberazione assembleare n. 7 del 22/07/2024 è stata approvata la proposta di modifica statutaria di differimento della durata dell'ente consortile fino al 01/08/2025, provvedendo nel contempo ad istituire un tavolo tecnico per elaborare un nuovo schema di statuto;
- la proposta dell'Assemblea è stata sottoposta all'approvazione degli enti soci, con i seguenti esiti:
 - il Libero Consorzio Comunale di Enna, ha approvato la proposta, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 5 del 25/07/2024;
 - il Comune di Enna, con deliberazione di Consiglio n. 51 del 30/07/2024, NON ha approvato la proposta;
 - l'ACI, ha approvato la proposta, con deliberazione n. 17 del 30/07/2024;

Considerato che non si è raggiunta l'unanimità dei consensi da parte degli enti soci e che non è stato possibile prorogare la durata del Consorzio, nonostante la volontà espressa favorevolmente dall'Assemblea con la deliberazione n. 07 del 22/07/2024, stante la mancata approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale di Enna;

Atteso che nella seduta del 31/07/2024 l'Assemblea consortile non ha potuto deliberare, stante l'assenza del Comune di Enna, e i soci presenti hanno espresso la volontà di procedere ad una nuova convocazione urgente dell'Assemblea consortile, avente il seguente ordine del giorno: "*determinazioni urgenti e consequenziali alla scadenza del termine del consorzio*", come si evince dal verbale della seduta del 31/07/2024; la convocazione dell'Assemblea per il giorno 01/08/2024 è stata trasmessa ai soci con nota prot. n. 7/Ass. del 31/07/2024; la seduta del 01/08/2024 non si è tenuta per mancanza del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione;

Preso atto che, nelle more di una nuova convocazione dell'assemblea per assumere le competenti determinazioni in ordine alla scadenza del termine di durata del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.

Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n.. 21 / 2025

Pag. 4/8

26 del 2 agosto 2024, si è sostituito all'organo competente (Assemblea) ed ha nominato il Liquidatore, peraltro senza alcun avviso di selezione e in assenza di predeterminazione dei criteri e della durata dell'incarico;

Rilevato che tale nomina non è stata preceduta da apposita convocazione dell'assemblea consortile, configurando un vizio procedimentale per assunzione indebita di competenze da parte dell'organo amministrativo;

Ritenuto che la mancata proroga dell'Ente consortile non rispecchia la reale volontà di messa in liquidazione dell'Ente, tenuto conto delle seguenti situazioni di fatto:

- con Delibera dell'Assemblea consortile n. 1 del 24 gennaio 2018, i soci hanno approvato lo schema di contratto d'uso tra il Consorzio e la società Pirelli Tyre S.p.A., della durata di otto anni a decorrere dal 2 agosto 2018, con facoltà per la Pirelli di proroga per ulteriori quattro anni, da esercitarsi entro 24 mesi prima della scadenza naturale del contratto;
- la possibile vigenza del contratto oltre il termine di durata del consorzio, senza alcuna clausola che ne prevedesse la risoluzione alla scadenza naturale dell'ente, in assenza di proroga, evidenzia la manifesta volontà di far permanere in vita l'ente nel tempo;
- in data 1 agosto 2024, la Pirelli Tyre S.p.A. ha trasmesso formale comunicazione di esercizio della facoltà di rinnovo per il periodo 2026–2030, senza che tale informazione sia stata tempestivamente comunicata ai soci da parte del Consorzio;
- di fatto la prosecuzione delle attività consortili da parte dell'Ente, sulla base dei contratti di durata in corso, costituisce un comportamento concludente idoneo a determinare la sopravvivenza dell'Ente;
- la messa in liquidazione è stata disposta da un organo che si ritiene incompetente (Consiglio di Amministrazione) senza la previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente alla prosecuzione dell'attività, pur avendo avuto conoscenza dell'esercizio del diritto di proroga esercitato da Pirelli entro i termini contrattuali;

Rilevato che l'interesse pubblico al mantenimento dell'Ente è rinvenibile anche dai documenti finanziari e contabili da cui si evincono gli introiti derivanti dall'utilizzo della pista da parte della Pirelli, i danni conseguenti alla mancata sottoscrizione della convenzione operativa con la Legione Carabinieri per corsi di addestramento, già oggetto di protocollo di intesa sottoscritto dal Consorzio, dal Presidente della Regione e dal Comando Legione Carabinieri Sicilia in data 3 giugno 2024 di durata quinquennale, nonchè dal contributo regionale concesso in forza della L.R. n. 1/2024 di € 465.000,00 per un triennio per le attività consortili e del contributo regionale ex art. 9 della L.R. n. 36/2020 di € 180.000,00 annue per la stabilizzazione del personale del consorzio;

Ritenuto che sia possibile rideterminare la durata dell'Ente, anche dopo la sua naturale scadenza, con atti formali, alla luce della rivalutazione del preminente interesse pubblico; infatti, nulla vieta che dopo il verificarsi di una causa di scioglimento che non determini anche l'estinzione del rapporto sociale, i soci possano rimuovere la causa medesima, così manifestando la volontà che l'Ente debba continuare ad esistere senza soluzione di continuità (e senza dar luogo alla costituzione di un nuovo ente separato e distinto dal precedente), atteso che le procedure di liquidazione allo stato non sono state avviate;

Atteso che si ritiene che l'accordo dal quale trae origine un consorzio tra comuni, di cui all'art. 31 del T.U.E.L., d.lgs. n. 267/2000, rientri nell'ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche regolati dall'art. 15 della legge n. 241/1990, in Sicilia l'art. 22 della L.R. 21/05/2019 n. 7, con richiamo ai commi 2 e 3 dell'art. 14 della stessa legge regionale; ai sensi del terzo comma del citato art.14 gli accordi “...debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni, in quanto compatibili”. Pertanto,

troverebbero applicazione i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti nei limiti della compatibilità (Consiglio di Stato sez. V, sent. 8 ottobre 2008, n. 4952);

Considerato che i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 che hanno riformato il diritto societario mirano alla valorizzazione della permanenza di una organizzazione sociale, anche attraverso la netta separazione del momento di verifica della causa di scioglimento da quello della realizzazione dei suoi effetti, atteso che la salvaguardia e la tutela dell'interesse pubblico hanno una posizione prevalente rispetto alle questioni relative allo scioglimento, quando sia possibile proseguire l'attività societaria;

Rilevato che le considerazioni sopra riportate sono supportate da autorevoli pareri resi da professionisti esperti, richiesti a vario titolo dall'Ente e dai soci, che legittimano le conclusioni che seguono;

Ritenuto che sussistono i presupposti giuridici per procedere alla revoca dello stato di liquidazione, in considerazione:

- della mancata attivazione di atti propri della procedura liquidatoria (distribuzione dell'attivo, cessazione dei rapporti giuridici, ecc.);
- della prosecuzione effettiva dell'attività consortile mediante obbligazioni ultrattive, in particolare con riferimento al contratto con Pirelli;
- della assenza di una delibera assembleare sulla messa in liquidazione e nomina del liquidatore, che integra un vizio procedurale sostanziale;
- della sussistenza di un sopravvenuto interesse pubblico, rappresentato dalla volontà di proseguire l'attività istituzionale connessa alla gestione dell'Autodromo, soprattutto in conseguenza della durata dei contratti in corso, in particolare a seguito della proroga del contratto intervenuto con Pirelli, fino al 31 luglio 2030;

Atteso che la situazione di fatto e di diritto sopra descritta legittima i soci ad adottare una nuova deliberazione che revochi lo stato di liquidazione e ridetermini la durata del consorzio;

Considerato che:

- il venir meno delle condizioni giuridiche e sostanziali che giustificavano l'apertura della liquidazione rende necessario ristabilire la piena operatività dell'Ente;
- la continuità del contratto con Pirelli, con effetti fino al 2030, implica obbligazioni giuridiche in essere che risultano incompatibili con la prosecuzione dello stato di liquidazione;
- l'avvenuto avvio della fase di liquidazione non comporta la cessazione dell'Ente che invece presuppone la ripartizione del patrimonio, delle attività e delle passività tra i soci;
- la rideterminazione della durata statutaria del consorzio è coerente con l'interesse pubblico perseguito dagli enti consorziati e con l'attività ancora in corso;
- proseguire nello stato di liquidazione potrebbe esporre i soci a situazioni di responsabilità erariale derivanti dai compiti di vigilanza assegnatigli dalla legge e dallo statuto, stante la valutazione in ordine al perdurare dell'interesse pubblico di cui si è venuti a conoscenza a seguito della nomina del liquidatore;

Atteso che è maturata l'esigenza politica di apportare modifiche a diversi articoli del vigente statuto e di valorizzarne la fruizione aggiungendo le seguenti attività tra gli scopi del consorzio: *"... gestione di campeggi per attività turistico ricettive, organizzazione di manifestazioni per la pratica di tutte le discipline sportive comprese le attività a carattere naturalistico ed ambientale, gestione di punti ristoro, bar, nonché il commercio e la somministrazione di beni di consumo per conto proprio o affidata a terzi, vendita di prodotti promozionali, attrezzature, abbigliamento sportivo e gadget, materiale promozionale con brand e loghi dell'ente o inerenti le*

attività promosse dall'Ente per conto proprio o affidate a terzi, promozione di attività di progettazione e realizzazione di impianti sportivi sia a carattere motoristico che a scopo sportivo o ludico ricreativo e di promozione degli sport in generale, promozione di attività di test di gomme e altra componentistica per auto, moto, kart comprese quelle a conduzione elettrica ed a idrogeno di nuova generazione, realizzazione di campagne di sensibilizzazione ambientale e di promozione di esperienze turistico ricreative collegate alla valorizzazione del sito di Pergusa, organizzazione di convegni, gestione diretta o affidata a terzi di sale convegni e sale cinematografiche, promozione di attività di ricerca scientifica e di sviluppo di materiali e prodotti in campo motoristico in proprio o in partnership con enti e aziende private del settore, organizzazione di manifestazioni artistiche, concerti, attività culturali ed eventi, noleggio di attrezzature sportive di ogni genere, cura del verde, piccoli parchi e giardini in proprio o per il tramite di altre forme di collaborazione con terzi, attività di promozione pubblicitaria e di sponsorizzazione di eventi manifestazioni attinenti l'oggetto sociale e la concessione e acquisizione di licenze di sfruttamento commerciale di marchi loghi e opere d'ingegno”;

Tenuto conto che la revoca dello stato di liquidazione è sempre possibile, presuppone l'eliminazione della causa di scioglimento ma richiede la disponibilità da parte di tutti i soci che devono esprimersi con l'unanimità dei consensi;

Visti:

- lo Statuto del Consorzio “Ente Autodromo di Pergusa”;
- il contratto d'uso con Pirelli Tyre s.p.a. approvato con Deliberazione assembleare n. 1 del 24/01/2018;
- la richiesta di proroga del contratto da parte di Pirelli Tyre s.p.a. Del 01/08/2024;
- le proposte di modifica allo statuto del Consorzio, allegate sub “A”;
-

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Apportare allo Statuto del “Consorzio Ente Autodromo di Pergusa” le modificazioni ed integrazioni riportate nell'allegato sub “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Dare atto che nell'allegato sub “A” le parti da aggiungere sono riportate in **GRASSETTO** e SOTTOLINEATO e le parti da eliminare sono riportate in ~~BARRATO~~
4. Trasmettere il presente atto agli altri enti soci affinché procedano ad adottare, per il tramite del proprio organo competente, le variazioni statutarie proposte nel presente atto;
5. Per l'effetto conseguentemente dare mandato all'Assemblea consortile di revocare lo stato di liquidazione contestualmente al perfezionamento delle superiori modifiche statutarie;
6. Dare atto che le modifiche allo statuto produrranno effetto solo con l'approvazione da parte di tutti gli enti soci;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al liquidatore, al quale si dispone di sospendere ogni attività connessa alla procedura di liquidazione, nelle more dell'adozione degli atti diretti alla revoca dello stato di liquidazione.

Enna li, 21/10/2025

IL PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n.. 21 / 2025

Pag. 7/8

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE
ANZIANO
(per preferenze)
SCAVUZZO DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL
PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO
SANTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL
SEGRETARIO GENERALE
GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)